

AVV. KATIA GIARDINI
Patrocinante in Cassazione
10122 TORINO -Piazza Statuto n. 10
TEL. 011 5184338 - FAX 011 5561551
e-mail :katia.giardini@studiolegalegiardini.it
pec:katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F. GRDKTA73A50L219Y
P.IVA 07626790013

AVV. PAOLO TORMENA
via Frejus n. 10/N - 10139 Torino
tel 011/4343008 - fax 0114349082
paolo.tormena@gmail.com
paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F. TRMPLA73E11L219G
P.IVA 09104330015

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
Sez. Terza Quater – relativa al ricorso RG. n. 13504/2022
ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE ex ART. 55 C.p.a.
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI
MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.

VIGLIA S.R.L., P.IVA e Cod. fiscale 00562490011, con sede legale in Torino C.so Galileo Ferraris n. 105, in persona del legale rappresentante dr. Vincenzo Gugliotta, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Katia GIARDINI, C.F. GRDKTA73A50L219Y, e dall'avv. Paolo TORMENA, C.F. TRMPLA73E11L219G, entrambi del Foro di Torino, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o all'indirizzo di PEC katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it, paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 0115561551, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, p.zza Statuto n. 10, come da procura speciale redatta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 8 c. 3 D.P.C.M. 40/2016,

-ricorrente-

contro

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, C.F. 80242250589 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente-

nonché contro

Regione Piemonte in persona del Presidente della giunta Regionale nonché legale rappresentante pro tempore, CF. 8008760016, nella sede per la carica in Torino, piazza

Castello n. 165, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale gabinettopresidenza-
giunta@cert.regione.piemonte.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(ReGIndE) rappresentata e difesa dagli avvocati

Marialaura Piovano Pec: marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it

Chiara Candiollo Pec: chiara.candiollo@cert.regione.piemonte.it,

Giulietta Magliona Pec: giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it,

Gabriella Fusillo Pec: gabriella.fusillo@cert.regione.piemonte.it,

Pier Carlo Maina Pec: piercarlo.maina@cert.regione.piemonte.it, elettivamente
domiciliata presso imedesimi con studio in Torino, C.so Regina Margherita 174;

-resistente-

nonché contro

Regione Liguria (C.F. 00849050109), in persona del Presidente della Giunta e legale
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata sul domicilio digitale
protocollo@pec.regione.liguria.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (ReGIndE);

nonché contro

Regione Autonoma Valle D'Aosta (C.F. 80002270074), in persona del Presidente
della Giunta e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata sul domicilio digitale
[sanzioni amministrative@pec.regione.vda.it](mailto:sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it) estratto dal Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

-resistente-

nonché contro

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), in persona del Presidente della Giunta e
legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata sul domicilio digitale
presidenza@pec.regione.lombardia.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (ReGIndE)

-resistente-

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. 80415740580 in
persona del Ministro *pro tempore*, in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.
Maurizio GRECO nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata
sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente-

nonché contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, C.F. 80188230587 in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- resistente-

nonché contro

la **Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano**, C.F. 80188230587 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente-

e nei confronti

Fondazione I.R.C.C.S., Istituto Neurologico Carlo Besta, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., CF 01668320151 PI 04376340156, con sede in Milano, Via Giovanni Celoria, 11,

ATS Brianza, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., CF 09314190969, Viale Elvezia, 2- 20900 Monza (MB),

- **AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO**, (C.F. 09059340019), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, - **AO S. CROCE E CARLE DI CUNEO** (C.F. 01127900049), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, - **AO SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA** (C.F. 01640560064), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO** (C.F. 10771180014), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA** (C.F. 01521330033), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO**, (C.F. 95501020010), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDRIA** (CF 02190140067), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL - ASTI** (C.F. 01120620057), in persona del legale

rappresentante *pro tempore* - **ASL DELLA PROVINCIA DI BIELLA**, (C.F. 01810260024), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **ASL CITTÀ DI TORINO**, (C.F. 11632570013), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1** (C.F. 01128930045), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA** (C.F. 02419170044), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AZIENDA SANITARIA LOCALE NO** (C.F. 01522670031), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3** (C.F. 09735650013), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4**, (C.F. 09736160012), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 DI CHERI** (C.F. 06827170017), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - **AZIENDA SANITARIA LOCALE VERCELLI** (C.F. 01811110020), in persona del legale rappresentante *pro tempore*- **AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO** (C.F. 00634880033), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- della **Regione Abruzzo** (C.F.80003170661), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Basilicata** (C.F. 80002950766), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Calabria** (C.F. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Campania** (C.F. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Emilia Romagna** (C.F. 80062590379), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Lazio** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Molise** (C.F. 00169440708), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Provincia Autonoma di Bolzano** (C.F. 00390090215), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.; della **Provincia Autonoma di Trento** (C.F. 00337460224), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.; della **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; dell'**Assessorato alla Salute della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona

dell'Assessore e legale rappresentante p.t.; della **Regione Toscana** (C.F. 01386030488), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Umbria** (C.F. 80000130544), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Veneto** (C.F. 80007580279), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.;

nonchè nei confronti, in qualità di controinteressata,

- **ASSOCIATES OF CAPE COD EUROPE GMBH** (P.I. DE111654457), con sede a Mörfelden-Walldorf (Germania), in Opelstrasse 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ranalli (C.F. RNL MRC 80P10 D600M – PEC marco.ranalli@ordineavvgenova.it – Fax 02/36631441),

- **COCCATO E MEZZETTI S.R.L.** (C.F.: 01045500038), con sede a Galliate (NO) in Via Ugo Foscolo n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandro Ezechieli (C.F.: ZCHLSN79S07D969C; PEC: alessandro.ezechieli@milano.pecavvocati.it; fax: 02/36631441), dall'Avvocato Matteo Pulcini (C.F. PLCMTT94S22H769D; PEC: matteo.pulcini@legalmail.it; fax: 02/36631441)

- **SANIFOR S.R.L.** codice Fiscale/P.IVA 00814070181, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Pavia, via Ponte di Pietra n. 34, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC saniforsrl@pec.atcservicepv.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge,

- **BERICAH S.p.a.**, codice Fiscale/P.IVA 00899910244, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, via Manfredo Camperio, 14 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC bericah@pec.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge,

- **B.BRAUN AVITUM ITALY S.p.A.** codice Fiscale/P.IVA 02067940367, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mirandola (MO), via XXV Luglio n. 11, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC avitumitaly.pec@legalmail.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge

nel giudizio già proposto contro la Regione PIEMONTE per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

ed ora per l'annullamento, previa sospensione

della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022

nonché per l'accertamento

dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione Piemonte a riscuotere o compensare la somma pari a € 925.014,82

e, per l'effetto, per la condanna

della Regione Piemonte alla restituzione alla ricorrente delle eventualmente somme percepite o compensate a titolo di pay back a copertura dello sfioramento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018

nonché per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e *pattendi* dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati,

nel giudizio già proposto contro la Regione LIGURIA per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

ed ora per l'annullamento, previa sospensione

del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n 7967 del 14 dicembre 2022

nonchè per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e *patiendi* dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati,

nel giudizio già proposto contro la Regione VALLE D'AOSTA per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione

ed ora per l'annullamento, previa sospensione

del Provvedimento Dirigenziale dell'Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali Dipartimento Sanità e Salute della Regione Valle d'Aosta n. 8049 del 14 dicembre 2022

nonché per l'accertamento

dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione Valle d'Aosta a riscuotere o compensare la somma pari a € 19.908,68

e, per l'effetto, per la condanna

della Regione Valle d'Aosta alla restituzione alla ricorrente delle somme eventualmente percepite o compensate a titolo di pay back a copertura dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018

nonchè per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e *patiendi* dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati.

nel giudizio già proposto contro la Regione LOMBARDIA per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, avente carattere provvedimentale e pregiudizievole

nonché per l'annullamento

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

ed ora per l'annullamento, previa sospensione

del provvedimento della Regione Lombardia, Protocollo numero G1.2022.0045507 del 11/11/2022, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto la richiesta della quota di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in danno della società ricorrente,

nonché per l'annullamento

del **provvedimento della Regione Lombardia del 6 dicembre 2022**, con cui si accoglie la richiesta di accesso agli atti presentata in data 16 novembre 2022 dalla società ricorrente limitatamente ai documenti di cui alla lettera a) allegati alla comunicazione notificata a VIGLIA srl a mezzo pec in data 6 dicembre 2022,

nonché per l'annullamento

della **Deliberazione n. 588 del 19 agosto 2019 adottata dall'ATS Brianza** avente ad oggetto "Certificazione importi di acquisto dei Dispositivi Medici anni 2015-2018 della ATS della Brianza e degli Enti confluiti a seguito della L.R. 23/2015- applicazione disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125",

nonché per l'annullamento

della **Deliberazione del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, n. 387 – 2019** adottata il 23 agosto 2019, di ricognizione in

merito ai dati relativi alla spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, commi 8 e 9, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125,

nonchè per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e patienti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati, e comunque

per l'accertamento ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.a., degli artt. 10, 22 e ss. della L.

n. 241/1990 e dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013,

dell'illegittimità del diniego del diritto dell'odierna ricorrente a prendere visione ed acquisire copia di tutta la documentazione richiesta con istanza del 25 novembre 2022 e per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata ad esibire la relativa documentazione.

* * *

1. Con il ricorso R.G. n. 13504/2022 sono stati censurati dalla ricorrente, sotto plurimi profili il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto della spesa sanitaria regionale per acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ed i precedenti decreti ministeriali, nonché per plurimi profili di incostituzionalità il D.Lgs. 9 agosto 2022 n. 115.

2. Con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi autonomi, sono state censurate altresì le determinazioni delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia con cui è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici con le relative quote di ripiano (c.d. meccanismo di 'payback') dovute alle singole Regioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolate in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario regionale, stabilendo, altresì, che il versamento dovesse essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale.

3. Con il D.L. n. 4/2023, il cui art. 1 ha modificato il comma 9-bis dell'articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii., la previsione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali

è stata sostituita dalla seguente previsione: “[l]e aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro il 30 aprile 2023”.

4. Con il D.L. c.d. Decreto Energia del 28 marzo 2023, veniva disposta una ulteriore proroga al 30 giugno 2023, disponendo all’art. 8 “ 3. *Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell’importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.*”.

5. In data 26 maggio 2023 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 56 di conversione del D.L. n. 4/2023, che ne ha modificato soltanto alcuni elementi residuali degli artt. 8 e 9, con riferimento in particolare alla definizione dell’importo IVA, che va scorporato in base alle aliquote specifiche oggetto delle fatture.

Tutto ciò premesso, stante la ritenuta fondatezza delle proprie ragioni, la ricorrente **non ritiene di aderire alla transazione introdotta con il succitato Decreto Energia del 28.03.2023 e non rinuncia al procedimento *de quo*** e, pertanto, al fine di evitare i pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero da un esborso tanto esoso, richiesto con un unico e contestuale pagamento, si rende, dunque, imprescindibile la presentazione della presente istanza per l’adozione di idonee misure cautelari collegiali.

**SUI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE
DI ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE ex ART. 55 C.p.a.**

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI

MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.

Richiamando integralmente quanto già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti, che qui si intendono integralmente trascritti, stante l'ingente somma (€ **994.528,27**) richiesta a titolo di pay back alla società ricorrente, risultante dalla sommatoria delle singole quote di ripiano determinate dalle Regioni Piemonte (€ 925.014,82), Valle d'Aosta (€ 19.908,68), Liguria (€ 49.604,75) e Lombardia (0,02) la VIGLIA S.r.l., onde scongiurare **pregiudizi gravi e irreparabili**, che, **a seguito della prossima scadenza della proroga al 30 giugno, dal 1 luglio p.v.** dovessero derivare dall'esecuzione dei provvedimenti regionali impugnati e connessi agli effetti degli altri atti e provvedimenti impugnati nel ricorso principale e nei ricorsi per motivi aggiunti, formula istanza di **adozione di misure monocratiche nonché di sospensione dei provvedimenti regionali.**

Onde consentire una miglior comprensione delle ragioni e dei rischi della deducente, si procede con una descrizione analitica per ciascuna regione del *fumus boni iuris*, con particolare riferimento agli errori di metodo e di calcolo in cui sono incorse le Regioni nella determinazione delle quote di ripiano, trattando poi in maniera unitaria il *periculum in mora*.

REGIONE PIEMONTE

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la deducente sottolinea che, sulla base delle verifiche dalla medesima effettuate come riportate nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è evidente come la Regione Piemonte abbia considerato al fine della quantificazione del fatturato generato dalla deducente nel quadriennio 2015-2018 attraverso la vendita di dispositivi medici al sistema sanitario regionale alla base del regime di pay back, **prodotti/servizi che non rientrano nel novero dei dispositivi medici assoggettati alla disciplina di ripiano qui impugnata**, **pervenendo ad una errata quantificazione** del fatturato attribuito alla ricorrente (€ 8.683.224,48), ed incidente sulla spesa complessiva regionale per acquisto di dispositivi medici. **Tale quantificazione si discosta rispetto alla ricostruzione puntuale e precisa offerta dalla deducente del proprio fatturato potenzialmente interessato dalla disciplina del pay back (€ 8.414.605,90), nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse considerata legittima.**

In altre parole, la Regione Piemonte ha commesso un grave errore nella determinazione del fatturato accertato nella misura di ben **€ 268.618,58 in più rispetto a quello effettivamente generato dalla stessa dalla vendita di dispositivi medici individuati come tali secondo la tassonomia ministeriale.**

Si badi che la quantificazione del fatturato soggetto a payback come sopra offerta è frutto di una ricostruzione contabile operata dalla società ricorrente sulla base della propria documentazione che, comunque, non consente di pervenire ad una stima certa della quota di ripiano a carico della deducente.

Ciò perché il prospetto allegato alla Determinazione della Regione Piemonte, come già detto, risulta privo delle necessarie informazioni per la **verifica** del calcolo effettuato, in quanto carente sia dell'indicazione della percentuale di incidenza del fatturato dell'azienda ricorrente generato dalla vendita di dispositivi medici al sistema sanitario regionale sulla spesa generale regionale annuale per l'acquisto di dispositivi medici sia delle fatture e/o delle singole voci delle fatture, prese in considerazione per la determinazione del fatturato incidente sullo sfioramento.

A ciò si aggiunga la mancata comunicazione da parte della Regione Piemonte della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla **legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA**, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili.

Solo così la VIGLIA S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Piemonte rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.

Vale la pena ancora ribadire che la quantificazione della quota di pay back in capo alla deducente è comunque errata poiché, come già rilevato a pagina 9-10, punto A) del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, la Regione Piemonte non ha rideterminato le quote di ripiano a seguito della esclusione delle seguenti società dall'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano: ITALFARMACO SRL, WYETH SPA, CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL.

Nonostante **lo stralcio delle suddette società, sia i fatturati che le quote di ripiano attribuiti alle altre aziende NON sono cambiati nell'elenco allegato alla determinazione impugnata rispetto all'elenco allegato all'avvio del procedimento amministrativo.**

Evidente, quindi, che la Regione Piemonte non ha provveduto, a seguito dell'esclusione delle predette società, alla **rideterminazione** dei fatturati e delle relative quote per ogni singola società fornitrice.

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione Piemonte nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

REGIONE LIGURIA

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* si ribadisce e osserva quanto segue.

La richiesta della Regione Liguria si limita a riportare per ciascuna azienda la partita IVA, la ragione sociale e soltanto gli importi di ripiano. In particolare, la deducente sarebbe soggetta per l'anno 2015 alla quota di ripiano a suo carico pari a € 9.085,90, per l'anno 2016 alla quota di ripiano a suo carico pari a € 7.840,98, per l'anno 2017 alla quota di ripiano a suo carico pari a € 11.076,89 e, infine, per l'anno 2018 alla quota di ripiano a suo carico pari a € 21.600,98 per un totale di quota di payback pari a € **49.604,75**.

Dalla Regione Liguria, non vengono indicati i fatturati annuali generati dalle singole aziende per la vendita di dispositivi medici e la loro percentuale di incidenza sul totale della spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, né tantomeno sono indicate le fatture o le voci/prodotti riportati nelle fatture presi in considerazione per la determinazione dei fatturati aziendali posti alla base del calcolo delle quote nella misura richiesta.

Questo genera uno specifico problema di complessiva **inaffidabilità**, nel senso di vera e propria erroneità, dei dati stessi. **Erroneità** che deriva non solo da possibili imprecisioni aritmetiche e matematiche ma soprattutto, **come nel caso de quo, dalle caratteristiche/natura dei prodotti e dai servizi correlati/funzionali ai dispositivi medici.**

Pertanto, come già si è detto, **NON è possibile verificare i conteggi della Regione** per assoluta carenza di informazioni e documentazione, o perlomeno della sua indicazione, posta alla base del calcolo per la determinazione della quota di pay back.

Negli anni 2015, 2016 e 2018, in particolare, la VIGLIA ha venduto alla ASL2 Savonese dispositivi medici pluriuso e fornito apparecchiature a noleggio per complessivi € 17.397,72, di cui alle fatture allegate sub doc n. 6, importo che va, quindi, escluso dalla procedura di pay back (doc. n. 6 allegato al ricorso per motivi aggiunti).

L'Ecc.mo Collegio potrà convenire che non è possibile in alcun modo capire se la Regione LIGURIA ha ricompreso queste fatture nel calcolo del fatturato aziendale incidente sulla spesa sanitaria regionale per l'acquisto di dispositivi medici sottoposti a pay back.

Sebbene l'importo sia di entità modesta, occorre rilevare che se la Regione avesse commesso un errore anche solo di pari misura nel calcolo del fatturato generato dalla vendita di dispositivi medici di tutte le altre aziende fornitrici, o della maggioranza di esse, questo errore avrebbe una rilevanza molto significativa nell'accertamento e nella determinazione dello stesso sforamento del tetto.

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Liguria della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così la VIGLIA S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Liguria rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione Liguria nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

VALLE D'AOSTA

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* si ribadisce e osserva quanto segue.

Il provvedimento di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici della Regione valdostana presenta **un generale problema di**

mancanza di VERIFICABILITÀ, da parte delle aziende, di tutti i dati di spesa utilizzati ai fini della quantificazione delle singole richieste di ripiano.

La richiesta della Regione VALLE D'AOSTA si limita a quantificare, nella parte dispositiva, il ripiano totale regionale da porre pro quota a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le quote complessive di ripiano regionale per ciascun anno e nell'Allegato 1 per ciascuna azienda la sola partita IVA e soltanto gli importi di ripiano per ciascun anno a carico dell'azienda.

Dalla Regione VALLE D'AOSTA **NON** vengono indicati i fatturati annuali generati dalle singole aziende per la vendita di dispositivi medici e la loro percentuale di incidenza sul totale della spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, né tantomeno sono indicate le fatture o le voci/prodotti riportati nelle fatture presi in considerazione per la determinazione dei fatturati aziendali posti alla base del calcolo delle quote nella misura richiesta. **Ciò impedisce ogni possibile verifica e conciliazione dell'importo della quota posta a carico della deducente.**

Questo genera uno specifico problema di complessiva e congenita INAFFIDABILITÀ, che, non si limita a incidere sulla verificabilità ma si potrebbe tradurre in un vero e proprio errore di calcolo nella determinazione della quota o di non corretta classificazione e contabilizzazione dei prodotti e dei servizi forniti.

Inoltre si evince dalla disamina della deliberazione della Giunta regionale 116/2013 che le rilevazioni contabili sono state effettuate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta sul proprio bilancio, **anziché procedere alla ricognizione delle fatture correlate** ai costi iscritti alla voce "BA0210 Dispositivi Medici" del Modello CE consuntivo dell'anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce "BA0210", in spregio a quanto disposto dall'art. 3 co. 1 D.M. 6 ottobre 2022 - Cfr. pag. 3 del provvedimento regionale impugnato in cui si legge espressamente che per effetto della deliberazione della Giunta regionale 116/2013, le rilevazioni contabili saranno effettuate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta sul proprio bilancio (...) - allegato doc. 4 al ricorso per motivi aggiunti.

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Valle d'Aosta della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così la VIGLIA S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Valle d'Aosta rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

Dal che la fondatezza del ricorso sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

LOMBARDIA

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, richiamando quanto dedotto nel ricorso per motivi aggiunti, si ribadisce quanto segue.

Dalla ricostruzione contabile effettuata dalla ricorrente è emersa la significativa incidenza dei prezzi dei servizi, degli "accessori", nonché dei dispositivi medici c.d. "pluriennali/pluriuso" sull'importo totale delle fatture. Altrettanto agevolmente apprezzabile risulta essere **l'impossibilità assoluta di riconciliare l'importo richiesto dalla Regione con gli importi delle fatture** e le voci delle medesime da escludere nel calcolo della base imponibile su cui determinare l'incidenza percentuale del fatturato della ricorrente sul fatturato complessivo della spesa sanitaria regionale per acquisto dispositivi medici nell'anno che qui interessa. **Con la conseguenza che anche la quota di pay back risulta del tutto NON verificabile.** E ciò nonostante la modesta quantità di fatture.

Scendendo nel particolare, alla società ricorrente viene attribuito un fatturato incidente sul totale della spesa sanitaria regionale per acquisti dispositivi medici nella percentuale dello 0,002%, pari ad euro 1,33, immaginando che l'unità ante virgola corrisponda a mille, così euro 1.330,00. Invero, elidendo le voci delle fatture che non sono soggette a pay back poiché annoverabili tra le voci accessori, servizi e utilizzo pluriennale evidenziate nel prospetto sopra esposto, il fatturato della società deducente per l'anno 2018 risulta essere di **euro 417,59, cioè pari a meno di un terzo rispetto alla somma determinata dalla regione Lombardia.**

A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Lombardia della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma

richiesta a titolo di *payback*.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così la VIGLIA S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Lombardia rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

Si precisa che sebbene la cifra pari a € 0.02 richiesta a titolo di ripiano sia irrisoria, la società ricorrente ritiene comunque di avanzare la presente istanza cautelare, poiché stante gli errori rilevati, VIGLIA reputa che nemmeno detta somma sia dovuta.

SUL PERICULUM IN MORA

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si evidenzia il pregiudizio gravissimo ed irreparabile che la deducente, essendo una **piccola impresa** – V. visura CCIAA – doc. 7 allegata al ricorso per motivi aggiunti contro la Regione Piemonte – subirebbe nelle more della definizione del giudizio per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti di ripiano delle Regioni impugnati, qualora dovesse effettivamente rimborsare la quota complessiva di *pay back* ad essa richiesta, pari a totali € **994.528,27**.

La gravità del pregiudizio che VIGLIA subirebbe, ove fosse costretta illegittimamente a pagare la quota di *payback* è, infatti, data dalla sommatoria degli importi pretesi dalle singole Regioni e/o Province autonome – Regioni Piemonte (€ 925.014,82), Regioni Valle d'Aosta (€ 19.908,68), Liguria (€ 49.604,75) e Lombardia (0,02) – **importi che acquistano una valenza esponenziale nella loro connessione (€ 994.528,27).**

Non è difficile cogliere le importanti implicazioni di un simile esborso, che genererebbe una pressoché insostenibile tensione finanziaria sulla ricorrente, tenuto conto anche del fatturato generato nel 2022 (circa 5 milioni di euro – doc. 15).

Negli anni dal 2015 al 2018 VIGLIA non ha potuto certo appostare nessun fondo rischi o riserva in assenza di attuazione della norma di cui al D.L. 78/2015, che ha ingenerato il legittimo affidamento circa la certezza dei rapporti negoziali intercorsi con

la Pubblica Amministrazione.

Peraltro, neanche vi avrebbe potuto, per carenza di determinazione dell'indice di sfornamento del tetto definito soltanto nel 2019 in spregio al dettato legislativo che prevedeva la determinazione del medesimo nel mese di settembre di ciascun anno.

VIGLIA, il cui fatturato è di circa di 5 milioni di euro (cfr. situazione contabile 2022 - allegato doc. n. 15) **vede così messo a rischio il suo equilibrio economico-finanziario per l'anno corrente**, dal momento che la somma complessiva richiesta per le annualità dal 2015 al 2018 ammontante ad euro **€ 994.528,27 grava tutta sulla cassa e sul bilancio 2023** senza aver potuto accantonare riserve di rischio nei bilanci precedenti e il pagamento è richiesto senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione. **Nell'anno corrente grava già sulla deducente una significativa esposizione debitoria verso gli istituti bancari con scadenza entro 12 mesi pari a € 1.095.802,25 e oltre 12 mesi pari a € 903.090,39 – cfr. doc.15**

Ciò incide evidentemente sulla **continuità aziendale**, visto che la società si trova – praticamente – da un giorno all'altro a dover subire un prelievo forzoso, fino a oggi non prevedibile e nemmeno ipotizzabile nel suo concreto ammontare, con il rischio di non poter far fronte ai debiti assunti.

La gravità del pregiudizio che VIGLIA subirebbe, ove fosse costretta illegittimamente a pagare la quota di *payback* è data dalla sommatoria degli importi pretesi dalle singole Regioni e/o Province autonome (€ 994.528,27).

Non è difficile cogliere le importanti implicazioni di un simile esborso, che si aggiungerebbe anche alla **significativa diminuzione del fatturato generato nello scorso anno 2022** (doc. n. 15), **medesimo trend nell'anno in corso**, rispetto alle annualità 2020-2021 (doc. 13) interessate da maggiori forniture dettate dall'emergenza pandemica.

Evidenti sono, altresì, le **ripercussioni negative sulla capacità economica e sugli investimenti programmati della società ricorrente**, la quale non potrebbe più contare sui propri utili percepiti sui bilanci relativi agli anni 2015-2018, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti.

La quota di ripiano complessiva, sebbene così ingente, è stata richiesta con un orizzonte temporale **brevissimo, senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.**

È certo, poi, che la richiesta di pagamento immediato proveniente da tutte le Regioni cui la società ha fornito i dispositivi biomedicali comprometterà ogni previsione di bilancio fin qui prudentemente operata, imponendo repentini e gravi tagli che potranno anche **pregiudicare la capacità della stessa di operare in un mercato europeo assai competitivo.**

La mancata adozione di un piano di pagamento dilazionato incide sensibilmente sul bilancio della società, sottraendo in un'unica soluzione risorse altrimenti destinate a soddisfare i vari soggetti che intrattengono rapporti con la deducente (dipendenti, fornitori, banche e creditori). **È evidente, infatti, che tale coatta distrazione di risorse non può che andare a discapito della liquidità necessaria per pagare gli stipendi, i fornitori della società, le banche e gli adempimenti fiscali ordinari**, creando un grave ed improvviso stress all'ordinaria gestione dell'impresa e imponendo dolorosi tagli in un settore rilevante per la salute pubblica e la competitività del Paese.

A tutto voler concedere, e comunque ribadendone l'illegittimità, un prelievo di una tale entità avrebbe dovuto essere disposto con modalità diverse e/o differito. Ad esempio, le singole Regioni avrebbero dovuto articolare il versamento in più rate, così consentendo alla ricorrente di ammortizzare il gravoso esborso preteso. La somma richiesta è talmente elevata da comportare inevitabili ripercussioni sull'operatività di una società che concorre a soddisfare il primario interesse pubblico rappresentato dal sistema sanitario nazionale e il benessere delle persone.

La deducente, pur fermamente convinta dell'ingiustizia e illegittimità della disciplina del c.d. pay back, **NON ha comunque risorse liquide per corrispondere la quota di riparto richiestale entro il 30 giugno p.v. correndo così il rischio concreto di subire, già dal 1 luglio 2023, la compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015 e già contestata nei ricorsi presentati, con conseguenti gravissime ripercussioni finanziarie tali da comprometterne la continuità aziendale.**

Ciò anche considerato che soltanto con la recente conversione in legge del D.L. n. 34/2023, la ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza del modificato regime pay back dispositivi medici sia relativamente alle condizioni di adesione alla transazione e dello scomputo dell'IVA, sia del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni e, pertanto, fin d'ora si concretizza l'estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., stante l'ormai prossima scadenza del 30 giugno.

Infine, non può neppure trascurarsi che, all'esito di procedure di cui è risultata aggiudicataria, VIGLIA ha stipulato vari contratti con strutture sanitarie pubbliche, impegnandosi a fornire dispositivi medici e strumentazione diagnostica.

Qualora, oltre ai debiti già contratti, la ricorrente dovesse anche essere costretta al pagamento delle somme richieste con i vari provvedimenti regionali, potrebbe trovarsi nella situazione di non riuscire ad onorare gli obblighi contrattualmente assunti.

Ciò comporterebbe non poche ripercussioni. Nell'ipotesi, l'interruzione e la mancata erogazione delle prestazioni contrattuali, infatti, potrebbe configurare una grave inadempienza contrattuale con possibili risvolti negativi anche per le partecipazioni a futuri bandi di gara.

L'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alle procedure già indette, prevede una espressa causa di esclusione dalla partecipazione alle gare nei casi in cui « *l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento [...]»*.

Nemmeno le proroghe, peraltro con lassi di tempo molto contenuti, hanno consentito alla società di accantonare riserve tali da poter far fronte ai pagamenti richiesti, tanto più in un'unica soluzione.

In altre parole, le richieste formulate dalle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia di pay back sul fatturato delle annualità 2015-2018 determinano in capo a VIGLIA una rettifica retroattiva della redditività aziendale, con oneri di entità tale non soltanto da annullare gli utili netti realizzati nel quadriennio ma

Le circostanze sopra richiamate non possono essere disattese da Codesto Ecc.mo Collegio, non avendo la pretesa censurata una mera conseguenza economica immediata, ma anzi rappresentando un pregiudizio tale non solo da compromettere la tenuta della società nel mercato europeo ma addirittura di pregiudicarne la sopravvivenza stessa.

L'Ecc.mo Signor Presidente con il recentissimo decreto presidenziale n. 3023 del 13 giugno 2023 in identico procedimento sempre in materia di pay back dispositivi medici, proprio per i motivi ivi illustrati, ha accolto l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospeso l'esecutività degli atti impugnati.

Precedentemente, sempre in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, il TAR Umbria ha rilevato che « [...] *la domanda cautelare proposta con il ricorso appare suscettibile di positiva definizione, nella parte in cui il provvedimento impugnato impone il pagamento una tantum “degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [...]”*, senza consentire alcuna dilazione annuale degli stessi, gravando così in modo esorbitante sulle finanze dell'azienda fornitrice di detti dispositivi, la quale vedrebbe azzerati i propri utili percepiti su bilanci chiusi da anni, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti, con evidente pregiudizio alla propria sopravvivenza sul mercato » (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 8 marzo 2023, n. 27).

Si confida, quindi, nell'accoglimento della presente istanza, con l'adozione dei provvedimenti o l'esercizio dei poteri che il Collegio riterrà opportuno adottare al fine di non pregiudicare il diritto della società ricorrente quale, in particolare, il *remand* all'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, la Società VIGLIA srl, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e/o di adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare l'interesse della ricorrente, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Con vittoria di spese e onorari.

Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, si produce il seguente documento:

15) situazione contabile 2022

Salvis iuribus

Torino, lì 15 giugno 2023

(Avv. Katia GIARDINI)

(avv. Paolo TORMENA)